

CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA DI FERRARA

C.F. 93076450381

Sede legale: Via Borgo dei Leoni 28 - 44121 Ferrara Recapito postale temporaneo: Via de' Romei 7 - 44121 Ferrara Web: www.bonificaferrara.it - e-mail: info@bonificaferrara.it PEC: posta.certificata@pec.bonificaferrara.it

aderente all'

Associazione Nazionale Consorzi Gestione e Tutela del Territorio e Acque Irrigue

Direzione Generale, Area Amministrativa: 44121 Ferrara Via de' Romei 7 - tel. 0532 218211

Presidenza, Area Tecnica:

44121 Ferrara Via Mentana 3/7 - tel. 0532 218111

NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DI AUTOVEICOLI SENZA CONDUCENTE nel quinquennio 2019-2024

Importo a base di gara € 2.085.600,00

CIG: 802222305

CAPITOLATO TECNICO

Sommario

ART. 1 DEFINIZIONI	3
ART. 2 OGGETTO, IMPORTO E DURATA DEL CONTRATTO	4
ART. 3 FACOLTÀ DI PROROGA	5
ART. 4 RINUNCIA AD AUTOVEICOLI – RIDUZIONE DEL CONTRATTO	5
ART. 5 NOLEGGIO DI ULTERIORI AUTOVEICOLI MEDIANTE STIPULAZIONE DI DISTINTI CONTRATTI COMPLEMENTARI	6
ART. 6 OBBLIGHI DEL CONSORZIO IN RELAZIONE ALL'USO DEGLI AUTOVEICOLI	7
ART. 7 CARATTERISTICHE DEGLI AUTOVEICOLI	8
ART. 8 REQUISITI DI CONFORMITÀ DEI VEICOLI	15
ART. 9 TERMINI DI CONSEGNA - DECORRENZA EFFETTIVA DEL NOLEGGIO	16
ART. 10 VIZI DI FABBRICAZIONE DEI VEICOLI	16
ART. 11 LUOGHI E MODALITÀ DI CONSEGNA - VERIFICA ED ACCETTAZIONE DEI VEICOLI	17
ART. 12 RETE DEI CENTRI DI SERVIZIO	19
ART. 13 MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA – TEMPI DI INTERVENTO	20
ART. 14 RIPARAZIONI DI CARROZZERIA	22
ART. 15 PNEUMATICI	23
ART. 16 REVISIONI	24
ART. 17 SOSTITUZIONE TEMPORANEA DEL VEICOLO	24
ART. 18 SOSTITUZIONE DEFINITIVA DEL VEICOLO	26
ART. 19 SOCCORSO STRADALE	27
ART. 20 SISTEMA INFORMATIVO DI MONITORAGGIO DEL SERVIZIO	27
ART. 21 ASSISTENZA TRAMITE CALL-CENTER / NUMERO VERDE	28
ART. 22 TASSE E IMPOSTE GRAVANTI SUI VEICOLI	28
ART. 23 COPERTURE ASSICURATIVE E GESTIONE SINISTRI	29
ART. 24 MANUALE OPERATIVO	30
ART. 25 ALLESTIMENTI ACCESSORI A CURA DEL CONSORZIO	30
ART. 26 TERMINE DEL NOLEGGIO - RESTITUZIONE DEI VEICOLI	31
ART. 27 LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI	34
ART. 28 ADEGUAMENTO DEI CANONI	34
ART. 29 CONGUAGLI CHILOMETRICI	35
ART. 30 PENALI PER INOSSERVANZA DI TERMINI TEMPORALI	36
ART. 31 BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D'AUTORE	38
ART. 32 TUTELA DELLA RISERVATEZZA	38
ART. 33 CONTESTAZIONI E RISERVE	39

Art. 1. - DEFINIZIONI

Nel presente Capitolato tecnico:

- con il termine "autoveicolo" o "veicolo" o "vettura" si intende il mezzo oggetto di noleggio, utilizzato dal Consorzio per l'espletamento delle funzioni e dei servizi di sua competenza;
- con il termine "Consorzio" si intende il Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara;
- con il termine "Centro operativo"" si intende un luogo, nella Provincia di Ferrara, ove sono presenti impianti, officine, magazzini ed uffici periferici del Consorzio, ed ove si svolge abitualmente l'attività operativa del Consorzio in sede territoriale;
- con il termine "Conducente" si intende la persona fisica che utilizza l'autoveicolo, di norma amministratore o dipendente del Consorzio, ovvero eccezionalmente terzo, nel qual caso dovrà essere previamente autorizzato dal Consorzio per iscritto;
- con il termine "**Fornitore**" si intende l'Azienda aggiudicataria contraente, che presta il servizio di noleggio al Consorzio;
- con il termine "Centro di servizio" si intendono una o più Officine, ubicate in un singolo Comune della Provincia di Ferrara indicato dal Consorzio, con le quali il Fornitore stipula una convenzione al fine di prestare al Consorzio il servizio di assistenza, manutenzione e riparazione dei veicoli; il tutto come meglio definito in appresso nel presente Capitolato;
- con il termine "**Soccorritore**" si intende una o più Ditte con le quali il Fornitore stipula una convenzione al fine di prestare al Consorzio il servizio di soccorso stradale; il tutto come meglio definito in appresso nel presente Capitolato;
- con il termine "Manuale operativo" si intende un elaborato predisposto dal Fornitore per ciascun veicolo, articolato per argomenti, di veloce e facile consultazione, che dovrà essere contenuto all'interno del veicolo unitamente alla documentazione di bordo, riportante l'insieme delle procedure, regolamenti e comportamenti che il Conducente e/o il Consorzio, per quanto di rispettiva competenza, dovranno seguire per fruire dei servizi di cui al presente Capitolato tecnico, ivi comprese le procedure in caso di incidente; il tutto come meglio definito in appresso nel presente Capitolato;
- con il termine "**giorno lavorativo**" si intende un qualsiasi giorno feriale dell'anno, dal lunedì al venerdì, esclusi i sabati, le domeniche e i festivi;
- con il termine "uso improprio del veicolo" si intende un uso non conforme alle prescrizioni del Codice della strada, a quelle del libretto d'uso e manutenzione fornito dalla Casa costruttrice e, se ed in quanto riferite all'uso del veicolo, a quelle del Manuale operativo predisposto dal Fornitore e del presente Capitolato;

- con il termine "normale stato di usura" si intende un appropriato utilizzo del veicolo che comporti degrado dello stesso senza presentare rotture, alterazioni di parti, incuria di conservazione, come più avanti meglio definito;
- con il termine "Responsabile di commessa" si intende la persona incaricata dal Fornitore di gestire per suo conto l'esecuzione del contratto, con la quale si rapporta il Direttore dell'esecuzione del contratto del Consorzio; ferme restando le sue responsabilità di primo interlocutore nei confronti del Consorzio e coordinatore di tutte le attività che spettano al Fornitore, il Responsabile di commessa può avvalersi della collaborazione di altro personale del Fornitore nonché, in caso di necessità, di soggetti terzi incaricati, in ogni caso accreditati e indicati al Direttore dell'esecuzione del contratto;
- con il termine "Direttore dell'esecuzione del contratto" si intende la persona incaricata dal Consorzio di gestire per suo conto l'esecuzione del contratto, con la quale si dovrà rapportare il Responsabile di commessa del Fornitore; ferme restando le sue responsabilità di primo interlocutore nei confronti del Fornitore, il Direttore dell'esecuzione del contratto può avvalersi della collaborazione di altro personale del Consorzio, indicandolo al Responsabile di commessa.

Art. 2. - OGGETTO, IMPORTO E DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto ha ad oggetto il **noleggio a lungo termine di n. 70 (settanta) autoveicoli** senza conducente, di nuova produzione ed immatricolazione, ricondotti a **n. 8 diverse tipologie (gruppi)**, aventi le caratteristiche prescritte nel presente Capitolato e compresi i servizi accessori ivi specificati, nel quinquennio 2019-2024, per almeno 60 (sessanta) mesi consecutivi decorrenti dalla data di consegna ed effettivo inizio del noleggio di ciascun autoveicolo.

È ammessa la **consegna frazionata**, che potrà avvenire per **gruppi di autoveicoli, in tempi diversi**, entro i termini stabiliti per ogni gruppo, come più avanti precisato.

In ragione della suddetta facoltà di consegna frazionata concessa al Fornitore, affinché il contratto abbia una scadenza unica e coincidente per tutti i n. 70 veicoli noleggiati, è stabilito che tale scadenza unica si abbia una volta trascorsi 60 mesi dalla consegna effettiva più avanzata nel tempo, tra quelle riferite ai veicoli richiesti, come risulterà dal confronto dei rispettivi verbali di consegna. Di conseguenza, per taluni veicoli la durata di noleggio potrà eccedere i 60 mesi, anche per frazioni di mese, ferma restando l'eventuale proroga del contratto.

L'importo complessivo a base di gara ammonta ad € 2.085.600,00 (euro duemilioniottanta-cinquemilaseicento) al netto di IVA. Detto importo, ai sensi dell'articolo 35 comma 4 del D.Lgs.

50/2016 ed in considerazione della facoltà di proroga semestrale del contratto come in appresso disciplinata, è calcolato sulla durata massima eventuale di noleggio di 66 mesi consecutivi, convenzionalmente considerata uguale e riferita ai n. 70 veicoli sopra accennati, fermo restando che l'importo iniziale del contratto, così come l'offerta del Fornitore, si riferirà alla durata certa e minima di 60 mesi.

L'importo complessivo a base di gara riferito alla **durata certa e minima di 60 mesi** ammonta ad € **1.896.000,00** (euro unmilioneottocentonovantaseimila) al netto di IVA.

Gli oneri per la sicurezza, specifici per l'esecuzione del contratto, sono pari a zero.

L'importo originario di contratto convenzionalmente prestabilito, suscettibile di aumenti e diminuzioni in corso di esecuzione come più avanti precisato, sarà quello offerto dal Fornitore aggiudicatario, determinato mediante offerta di prezzi unitari, ossia canoni mensili di noleggio per ciascun gruppo omogeneo di autoveicoli, applicati agli autoveicoli richiesti, riferito alla durata certa e minima di 60 mesi, al netto di IVA.

Art. 3. - FACOLTÀ DI PROROGA

In ragione di eventuali esigenze istruttorie relative all'esperimento di una nuova gara, o per altro giustificato motivo, a titolo di **opzione unilaterale il Consorzio avrà diritto di ottenere**, senza che il Fornitore possa esigere un adeguamento dei canoni o particolari compensi od eccepire alcunché, **una proroga temporale della durata del contratto fino ad un massimo di 6 (sei) mesi consecutivi, in frazioni minime di un mese intero, relativa a tutti o a parte degli autoveicoli oggetto di noleggio.**

La suddetta facoltà di proroga verrà esercitata dal Consorzio mediante apposita comunicazione scritta, inoltrata al Fornitore con un **anticipo minimo di 60 giorni** rispetto alla scadenza unica e coincidente sopra richiamata.

Art. 4. - RINUNCIA AD AUTOVEICOLI – RIDUZIONE DEL CONTRATTO

A tale riguardo trova applicazione l'articolo 106 comma 12 del D.Lgs. 50/2016 (c.d. "quinto d'obbligo"), nel qual caso si avrà una diminuzione dell'importo contrattuale.

Durante il periodo di vigenza contrattuale, in ragione di subentrate circostanze oggettive non prevedibili e previste inizialmente, il Consorzio si riserva la facoltà di ridurre il contratto, ossia di ridurre il numero dei n. 70 veicoli noleggiati, entro il limite quantitativo complessivo, l'un per l'altro, del 20% (venti per cento), e quindi fino ad un massimo di n. 14 (quattordici) autoveicoli.

In tal caso, il Fornitore sarà obbligato a **ritirare** gli autoveicoli oggetto della rinuncia, che verranno **restituiti** dal Consorzio, nei modi e termini indicati nel presente Capitolato in rela-

zione alle operazioni di restituzione dei veicoli alla scadenza del termine contrattuale di noleggio, **come se per essi il contratto fosse giunto al suo naturale termine**, senza poter avanzare eccezione alcuna o pretendere compensi o indennizzi di sorta.

La rinuncia da parte del Consorzio di veicoli in corso di noleggio sarà formulata per iscritto, con **almeno 60 giorni di anticipo**, ed avrà effetto dalla data indicata nella comunicazione stessa, fermi restando i termini di franchigia per il Consorzio e ritiro da parte del Fornitore indicati nel presente Capitolato in relazione alle operazioni di restituzione dei veicoli.

Art. 5. - NOLEGGIO DI ULTERIORI AUTOVEICOLI MEDIANTE STIPULAZIONE DI DI-STINTI CONTRATTI COMPLEMENTARI

A tale riguardo trova applicazione l'articolo 106 comma 12 del D.Lgs. 50/2016 (c.d. "quinto d'obbligo"), nel qual caso, tuttavia e per le ragioni di seguito esposte, non si avrà un aumento dell'importo del contratto principale.

Durante il periodo di vigenza contrattuale, il Consorzio si riserva la facoltà di chiedere al Fornitore il noleggio di ulteriori autoveicoli rispetto a quelli già oggetto di noleggio, entro il limite quantitativo complessivo, l'un per l'altro, del 20% (venti per cento), e quindi fino ad un massimo di n. 14 (quattordici) autoveicoli aggiuntivi.

In tal caso, il Fornitore sarà obbligato a fornire gli autoveicoli richiesti alle medesime condizioni di contratto, fatto salvo l'adeguamento del canone secondo le modalità di cui all'articolo 28 del presente Capitolato.

In caso di variazione sui modelli introdotti dalle Case costruttrici, il Fornitore potrà proporre un modello alternativo, purché con caratteristiche tecniche e di funzionalità equivalenti, e fatta salva l'accettazione del Consorzio.

La richiesta di veicoli aggiuntivi da parte del Consorzio sarà formulata per iscritto.

La durata del noleggio di ciascun autoveicolo aggiuntivo è stabilita in 60 mesi decorrenti dalla data di consegna ed effettivo inizio del noleggio, con la medesima facoltà di proroga semestrale prevista dal contratto principale.

In ragione dello sfalsamento temporale della durata di 60 mesi prevista dal contratto principale relativo ai n. 70 veicoli iniziali, rispetto ai successivi 60 mesi di durata del noleggio dei veicoli aggiuntivi, e considerato che il contratto principale non può restare in esecuzione oltre la sua naturale scadenza, ivi compresa l'eventuale proroga semestrale, i veicoli aggiuntivi verranno noleggiati mediante specifici contratti complementari, affidati direttamente al Fornitore ai sensi dell'articolo 63 comma 3 lettera b) del D.Lgs. 50/2016.

Tali contratti, stipulati in **forma commerciale semplificata** con scambio di corrispondenza, saranno disciplinati da tutte le **medesime clausole del contratto principale**, fatti salvi i

canoni di noleggio che, come detto, verranno stabiliti con le modalità di cui all'articolo 28 del presente Capitolato, oltre a quant'altro eventualmente convenuto tra le Parti.

La consegna dei veicoli aggiuntivi richiesti dovrà avvenire tassativamente entro i termini stabiliti nella tabella di cui all'articolo 9 del presente Capitolato, decorrenti dalla data di stipulazione dei rispettivi contratti complementari, pena l'applicazione delle penali previste all'articolo 30 del presente Capitolato per tale circostanza.

Art. 6. - OBBLIGHI DEL CONSORZIO IN RELAZIONE ALL'USO DEGLI AUTOVEICOLI

Il Consorzio dichiara sin da ora che si atterrà agli obblighi di seguito specificati e indicati, per quanto attiene l'uso dei singoli autoveicoli oggetto del contratto, e si impegna a darne comunicazione scritta tramite circolare a tutti i Conducenti.

In particolare:

- gli autoveicoli saranno sempre conservati e condotti con la diligenza e la cura del "buon padre di famiglia";
- il Consorzio si obbliga ad osservare e far osservare ai Conducenti tutte le istruzioni del libretto d'uso e manutenzione fornito dalla Casa costruttrice e del Manuale operativo predisposto dal Fornitore, in dotazione su ciascun autoveicolo;
- gli autoveicoli saranno condotti seguendo scrupolosamente le norme del Codice della strada ed il Consorzio si assumerà qualsiasi conseguenza per eventuali infrazioni commesse dai Conducenti;
- gli autoveicoli non saranno adibiti al trasporto di persone e/o merce in contrasto con quanto previsto dalla carta di circolazione, dal libretto d'uso e manutenzione fornito dalla Casa costruttrice e dal Manuale operativo predisposto dal Fornitore;
- gli autoveicoli non saranno utilizzati per trasporto persone dietro compenso e per competizioni di qualsiasi natura;
- lo strumento contachilometri non sarà manomesso e/o danneggiato e sarà cura del Consorzio avvisare tempestivamente il Fornitore in caso di guasto o malfunzionamento;
- gli autoveicoli in noleggio non potranno essere utilizzati in modo da rendere invalide, inefficaci o non applicabili le condizioni di polizza assicurativa;
- eventuali multe notificate al Fornitore per inosservanza del codice della strada non saranno da questo pagate, ma saranno trasmesse al Consorzio che provvederà, nei termini di legge, al relativo pagamento, esonerando il Fornitore da qualsiasi incombenza in tal senso. Il Fornitore potrà, per ogni singola notifica, farsi riconoscere dal Consorzio una somma forfetaria per la gestione delle multe pari ad € 10,00 (euro dieci), comprensiva delle spese di spedizione;

- il Consorzio non apporterà modifiche agli autoveicoli e non apporrà scritte pubblicitarie senza espressa autorizzazione del Fornitore, fatto salvo il logo del Consorzio che sarà apposto a propria cura e spese;
- il Consorzio sarà custode dell'autoveicolo assumendosi l'obbligo della migliore conservazione e manutenzione dello stesso; non potrà concederlo in pegno o garanzia e non permetterà che sia sottoposto a pignoramento;
- in caso di furto, il Consorzio provvederà a sporgere immediata denuncia all'Autorità giudiziaria e a farsi rilasciare copia di resa denuncia da inviare entro 48 ore al Fornitore unitamente alle chiavi in dotazione (compresi, se consegnati, la chiave master per le duplicazioni e/o la documentazione contenente eventuali codici per avviamenti manuali in emergenza) e telecomando antifurto (se previsto) del veicolo; anche in caso di furto parziale o atto vandalico dovrà essere presentata denuncia all'Autorità giudiziaria con trasmissione della copia al Fornitore con le stesse modalità di cui sopra;
- in caso di incidente, il Consorzio ed il Conducente, per quanto di rispettiva competenza, seguiranno le istruzioni del Manuale operativo predisposto dal Fornitore; il Consorzio trasmetterà il modulo CID o la dichiarazione di incidente al Fornitore, via fax o e-mail entro 48 ore dal sinistro e a mezzo PEC o posta raccomandata a.r. entro 72 ore, con le modalità che verranno concordate con il Fornitore stesso;
- il Consorzio si impegna affinché il Conducente dell'autoveicolo sia persona abilitata alla guida in forza delle norme del Codice della strada vigenti al momento;
- il Consorzio si impegna a rispettare e a far rispettare il programma di manutenzione indicato dal libretto d'uso e manutenzione fornito dalla Casa costruttrice e dal Manuale operativo predisposto dal Fornitore;
- il Consorzio si impegna a far controllare costantemente il livello dei liquidi, secondo quanto previsto dal libretto d'uso e manutenzione fornito dalla Casa costruttrice e dal Manuale operativo predisposto dal Fornitore, e a provvedere ad eventuali rabbocchi usufruendo dei Centri di servizio convenzionati indicati dal Fornitore;
- il Consorzio si impegna a far controllare costantemente la pressione dei pneumatici e lo spessore dei battistrada, che non dovrà mai essere inferiore al minimo previsto dalla legge.

Art. 7. - CARATTERISTICHE DEGLI AUTOVEICOLI

Il noleggio riguarda n. 8 diverse tipologie (gruppi) di veicoli.

Vengono di seguito riportate le **caratteristiche tecniche di ogni distinto gruppo**. Tali caratteristiche, così come gli allestimenti obbligatori, sono di **carattere tassativo**.

Si precisa che le entità delle cilindrate di seguito espresse in c.c. (centimetri cubi), si riferiscono

alle motorizzazioni considerate dalla Casa costruttrice come appartenenti a quel "range" di cilindrata e con le quali è comunemente denominato il modello ai fini commerciali, indipendentemente dall'effettivo valore in c.c. quale risultante dai certificati di immatricolazione e/o dalla carta di circolazione.

GRUPPO 1 (esempio **FIAT Panda 4x4** o equivalente – ultimo modello commercializzato alla data della presentazione dell'offerta)

- N. 23 (ventitre) autoveicoli aventi le seguenti specifiche tecniche:

- tipo di carrozzeria: Mini-SUV;
- cambio: manuale 5M (o 6M) + RM;
- trazione: integrale;
- alimentazione: benzina;
- cilindrata: non inferiore a 870 c.c.;
- potenza: non inferiore ad 80 HP;
- porte: n. 5;
- posti: minimo n. 4;
- emissioni: conformi alle vigenti normative per veicoli di nuova immatricolazione;
- dimensioni (lunghezza/larghezza/altezza): quelle della vettura indicata a titolo esemplificativo con una tolleranza in diminuzione contenuta entro il 2% (due per cento) ed in aumento contenuta entro il 5% (cinque per cento);
- colore: bianco;
- caratteristiche generali richieste: autoradio con bluetooth, climatizzatore manuale, sedile di guida regolabile in altezza, cinture regolabili in altezza, appoggiatesta anteriori e posteriori regolabili in altezza, airbag anteriore lato conducente e passeggero, presa di corrente 12 Volt, fendinebbia, tergi lava-lunotto e lunotto termico, specchietti retrovisori destro e sinistro, sedile posteriore abbattibile, ruota/ruotino di scorta, serie completa tappetini in gomma, kit sicurezza (giubbotto emergenza, triangolo, lampadine di scorta);
- pneumatici: come indicati al successivo articolo 15.

Percorrenza complessiva presunta per ciascun mezzo nei 60 mesi: **km 120.000** (media anno: km 24.000).

GRUPPO 2 (esempio **FIAT Punto** o equivalente)

- N. 6 (sei) autoveicoli aventi le seguenti specifiche tecniche:

- tipo di carrozzeria: Berlina 2 volumi;
- cambio: manuale 5M (o 6M) + RM;
- trazione: anteriore;

- alimentazione: diesel;
- cilindrata: compresa tra 1200 e 1500 c.c.;
- potenza: compresa tra 85 e 120 HP;
- porte: n. 5;
- posti: n. 5;
- emissioni: conformi alle vigenti normative per veicoli di nuova immatricolazione;
- dimensioni (lunghezza/larghezza/altezza): quelle della vettura indicata a titolo esemplificativo con una tolleranza in diminuzione contenuta entro il 2% (due per cento) ed in aumento contenuta entro il 5% (cinque per cento);
- colore: bianco;
- caratteristiche generali richieste: autoradio con bluetooth, climatizzatore manuale, sedile di guida regolabile in altezza, cinture regolabili in altezza, appoggiatesta anteriori e posteriori regolabili in altezza, airbag anteriore lato conducente e passeggero, presa di corrente 12 Volt, fendinebbia, tergi lava-lunotto e lunotto termico, specchietti retrovisori destro e sinistro, sedile posteriore abbattibile, ruota/ruotino di scorta, serie completa tappetini in gomma, kit sicurezza (giubbotto emergenza, triangolo, lampadine di scorta);
- pneumatici: come indicati al successivo articolo 15.

Percorrenza complessiva presunta per ciascun mezzo nei 60 mesi: **km 100.000** (media anno: km 20.000).

GRUPPO 3 (esempio **FIAT Doblò Cargo passo corto** o equivalente)

- N. 8 (otto) veicoli commerciali aventi le seguenti specifiche tecniche:

- tipo di carrozzeria: Furgone lastrato di piccole dimensioni PTT < 3,5 t.;
- cambio: manuale 5M (o 6M) + RM;
- trazione: anteriore;
- alimentazione: diesel;
- cilindrata: compresa tra 1400 e 1600 c.c.;
- potenza: compresa tra 85 e 110 HP;
- porte: n. 2 anteriori, n. 1 laterale scorrevole lato dx, n. 1 posteriore a 2 battenti;
- posti: n. 2;
- portata: minima 750 kg;
- emissioni: conformi alle vigenti normative per veicoli di nuova immatricolazione;
- dimensioni (lunghezza/larghezza/altezza): quelle della vettura indicata a titolo esemplificativo (4.406/1.832/1.845) con una tolleranza in diminuzione contenuta entro il 2% (due per cento) ed in aumento contenuta entro il 5% (cinque per cento);
- colore: bianco;

- caratteristiche generali richieste: autoradio con bluetooth, climatizzatore manuale, sedile di guida regolabile in altezza, cinture regolabili in altezza, appoggiatesta, airbags,
 presa di corrente 12 Volt, fendinebbia, tergi lava-lunotto e lunotto termico, specchietti
 retrovisori destro e sinistro, ruota di scorta, serie completa tappetini in gomma, kit
 sicurezza (giubbotto emergenza, triangolo, lampadine di scorta), portapacchi completo
 di rullo di carico;
- pneumatici: come indicati al successivo articolo 15.

Percorrenza complessiva presunta per ciascun mezzo nei 60 mesi: **km 100.000** (media anno: km 20.000).

GRUPPO 4 (esempio **FIAT Talento passo corto** o equivalente)

- N. 4 (quattro) veicoli commerciali aventi le seguenti specifiche tecniche:

- tipo di carrozzeria: Furgone lastrato di medie dimensioni PTT< 3,5 t.;
- cambio: manuale 5M (o 6M) + RM;
- trazione: anteriore;
- alimentazione: diesel;
- cilindrata: compresa tra 1500 e 2000 c.c.;
- potenza: compresa tra 100 e 130 HP;
- porte: n. 2 anteriori, n. 1 laterale scorrevole lato dx, n. 1 posteriore a 2 battenti;
- posti: minimo n. 2;
- portata: minima 900 kg;
- emissioni: conformi alle vigenti normative per veicoli di nuova immatricolazione;
- dimensioni (lunghezza/larghezza/altezza): quelle della vettura indicata a titolo esemplificativo (4.999/1.950/1.971) con una tolleranza in diminuzione contenuta entro il 2% (due per cento) ed in aumento contenuta entro il 5% (cinque per cento);
- colore: bianco;
- caratteristiche generali richieste: autoradio con bluetooth, climatizzatore manuale, sedile di guida regolabile in altezza, cinture regolabili in altezza, appoggiatesta, airbags,
 presa di corrente 12 Volt, fendinebbia, tergi lava-lunotto e lunotto termico, specchietti
 retrovisori destro e sinistro, ruota di scorta, serie completa tappetini in gomma, kit
 sicurezza (giubbotto emergenza, triangolo, lampadine di scorta), portapacchi completo
 di rullo di carico;
- pneumatici: come indicati al successivo articolo 15.

Percorrenza complessiva presunta per ciascun mezzo nei 60 mesi: **km 100.000** (media anno: km 20.000).

GRUPPO 5 (esempio **FIAT Ducato passo medio** o equivalente)

- N. 1 (uno) veicolo commerciale avente le seguenti specifiche tecniche:

- tipo di carrozzeria: Furgone lastrato di grandi dimensioni a tetto alto PTT < 3,5 t.;
- cambio: manuale 5M (o 6M) + RM;
- trazione: anteriore;
- alimentazione: diesel;
- cilindrata: compresa tra 2000 e 2400 c.c.;
- potenza: compresa tra 115 e 150 HP;
- porte: n. 2 anteriori, n. 1 laterale scorrevole lato dx, n. 1 posteriore a 2 battenti;
- posti: n. 3;
- portata: minima 900 kg.;
- emissioni: conformi alle vigenti normative per veicoli di nuova immatricolazione;
- dimensioni (lunghezza/larghezza/altezza): quelle della vettura indicata a titolo esemplificativo (5.416/2.050/2.524) con una tolleranza in diminuzione contenuta entro il 2% (due per cento) ed in aumento contenuta entro il 5% (cinque per cento);
- colore: bianco;
- caratteristiche generali richieste: autoradio con bluetooth, climatizzatore manuale, sedile di guida regolabile in altezza, cinture regolabili in altezza, appoggiatesta, airbags, presa di corrente 12 Volt, fendinebbia, tergi lava-lunotto e lunotto termico, specchietti retrovisori destro e sinistro, ruota di scorta, serie completa tappetini in gomma, kit sicurezza (giubbotto emergenza, triangolo, lampadine di scorta), portapacchi completo di rullo di carico;
- pneumatici: come indicati al successivo articolo 15.

Percorrenza complessiva presunta per ciascun mezzo nei 60 mesi: **km 100.000** (media anno: km 20.000).

GRUPPO 6 (esempio **FIAT Ducato passo lungo** o equivalente)

- N. 1 (uno) veicolo commerciale avente le seguenti specifiche tecniche:

- tipo di carrozzeria: Telaio cabinato allestito con cassone fisso in acciaio e sponde apribili in alluminio PTT < 3,5 t.;
- cambio: manuale 5M (o 6M) + RM;
- passo: lungo;
- trazione: anteriore;
- alimentazione: diesel;
- cilindrata: compresa tra 2000 e 2400 c.c.;
- potenza: compresa tra 115 e 150 HP;
- porte: n. 2 anteriori;

- cassone: in acciaio da 3.500 mm con telaio di protezione della cabina e portapali sfilabile posteriore;
- sponde: n. 3 in alluminio (n. 1 posteriore apribile e 2 laterali apribili);
- posti: n. 3;
- portata: minima 1200 kg;
- emissioni: conformi alle vigenti normative per veicoli di nuova immatricolazione;
- dimensioni (lunghezza/larghezza/altezza): quelle della vettura indicata a titolo esemplificativo completa di allestimento (5.838/2.050/2.524) con una tolleranza in diminuzione contenuta entro il 2% (due per cento) ed in aumento contenuta entro il 5% (cinque per cento);
- · colore: bianco;
- caratteristiche generali richieste: autoradio con bluetooth, climatizzatore manuale, sedile di guida regolabile in altezza, cinture regolabili in altezza, appoggiatesta, airbags,
 presa di corrente 12 Volt, fendinebbia, tergi lava-lunotto e lunotto termico, specchietti
 retrovisori destro e sinistro, sedile posteriore abbattibile, ruota di scorta, serie completa
 tappetini in gomma, kit sicurezza (giubbotto emergenza, triangolo, lampadine di
 scorta);
- pneumatici: come indicati al successivo articolo 15.

Percorrenza complessiva presunta per ciascun mezzo nei 60 mesi: **km 100.000** (media anno: km 20.000).

GRUPPO 7 (esempio **Isuzu D-Max 2WD** o equivalente)

- N. 23 (ventitre) veicoli commerciali aventi le seguenti specifiche tecniche:

- tipo di carrozzeria: Pick-Up 2WD cabina singola;
- cambio: manuale 5M (o 6M) + RM;
- trazione: posteriore con dispositivo di controllo della trazione;
- alimentazione: diesel;
- cilindrata: compresa tra 1800 e 2300 c.c.;
- potenza: compresa tra 150 e 180 HP;
- porte: n. 2;
- posti: n. 2;
- portata: minima 900 kg;
- emissioni: conformi alle vigenti normative per veicoli di nuova immatricolazione;
- dimensioni (lunghezza/larghezza/altezza): quelle della vettura indicata a titolo esemplificativo con una tolleranza in diminuzione contenuta entro il 2% (due per cento) ed in aumento contenuta entro il 5% (cinque per cento);
- colore: bianco;

caratteristiche generali richieste: autoradio con bluetooth, climatizzatore manuale, sedile di guida regolabile in altezza, cinture regolabili in altezza, appoggiatesta, airbags,
presa di corrente 12 Volt, fendinebbia, tergi lava-lunotto e lunotto termico, specchietti
retrovisori destro e sinistro, ruota di scorta, serie completa tappetini in gomma, kit
sicurezza (giubbotto emergenza, triangolo, lampadine di scorta), presa elettrica retro
cabina e lampeggiante;

N.B.: qualora eventuali danneggiamenti del vano di carico (colpi, graffi, piccole ammaccature) fossero da ritenersi "danno da rifondere" a fine contratto a carico del Consorzio e non "normale usura" a carico del Fornitore (o coperto da assicurazione), i veicoli di questo gruppo dovranno essere dotati di vasca di protezione in polietilene termoformato realizzata su misura;

• pneumatici: come indicati al successivo articolo 15.

Percorrenza complessiva presunta per ciascun mezzo nei 60 mesi: **km 120.000** (media anno: km 24.000).

GRUPPO 8 (esempio **Isuzu D-Max 4WD** o equivalente)

- N. 4 (quattro) veicoli commerciali aventi le seguenti specifiche tecniche:

- tipo di carrozzeria: Pick-Up 4WD cabina doppia;
- cambio: manuale 5M (o 6M) + RM;
- trazione: integrale inseribile a richiesta
- alimentazione: diesel;
- cilindrata: compresa tra 1800 e 2400 c.c.;
- potenza: compresa tra 120 e 180 HP;
- porte: n. 4;
- posti: n. 4/5;
- portata: minima 850 kg;
- emissioni: conformi alle vigenti normative per veicoli di nuova immatricolazione;
- griglia protettiva della cabina e del lunotto posteriore;
- gancio traino omologato;
- dimensioni (lunghezza/larghezza/altezza): quelle della vettura indicata a titolo esemplificativo con una tolleranza in diminuzione contenuta entro il 2% (due per cento) ed in aumento contenuta entro il 5% (cinque per cento);
- colore: bianco;
- caratteristiche generali richieste: autoradio con bluetooth, climatizzatore manuale, sedile di guida regolabile in altezza, cinture regolabili in altezza, appoggiatesta, airbags,
 presa di corrente 12 Volt, fendinebbia, tergi lava-lunotto e lunotto termico, specchietti
 retrovisori destro e sinistro, ruota di scorta, serie completa tappetini in gomma, kit
 sicurezza (giubbotto emergenza, triangolo, lampadine di scorta), presa elettrica retro

cabina e lampeggiante, protezione coppa dell'olio;

N.B.: qualora eventuali danneggiamenti del vano di carico (colpi, graffi, piccole ammaccature) fossero da ritenersi "danno da rifondere" a fine contratto a carico della Consorzio, e non "normale usura" a carico del Fornitore (o coperto da assicurazione), i veicoli di questo gruppo dovranno essere dotati di vasca di protezione in polietilene termoformato realizzata su misura;

pneumatici: come indicati al successivo articolo 15.

Percorrenza complessiva presunta per ciascun mezzo nei 60 mesi: **km 120.000** (media anno: km 24.000).

Art. 8. - REQUISITI DI CONFORMITÀ DEI VEICOLI

Il Fornitore non dovrà quotare autoveicoli usciti di produzione al momento della presentazione dell'offerta.

Gli autoveicoli dovranno essere di prima immatricolazione e di chilometraggio non superiore a 50 km, fatto salvo gli eventuali km necessari per la consegna.

Tutti gli autoveicoli noleggiati dovranno corrispondere al modello indicato dal Fornitore in sede di offerta, dovranno essere "**nuovi di fabbrica**" ed in perfetta efficienza di meccanica e di carrozzeria.

Il Consorzio è sollevato da qualsiasi responsabilità derivante da difetti di qualità, malfunzionamenti, vizi occulti o palesi, o altre inadempienze.

Il Fornitore avrà l'obbligo di predisporre gli autoveicoli con le dotazioni richieste in modo tale da renderli perfettamente efficienti ed utilizzabili da parte del Consorzio.

Le strutture e gli allestimenti destinati ad assicurare una ottimale e razionale sistemazione del carico al fine di evitarne la caduta o la dispersione, dovranno essere realizzati in conformità alle normative in vigore e regolarmente attestati. La documentazione relativa dovrà essere consegnata al Consorzio.

Gli autoveicoli dovranno essere conformi alle leggi vigenti in materia di antinquinamento sia a livello nazionale che europeo. Dovranno inoltre essere in regola con la normativa fiscale in materia di tassa di proprietà per tutta la durata del noleggio, che si intenderà compresa nel canone mensile.

Il Consorzio potrà in ogni momento chiedere la sostituzione del veicolo qualora, in uno spazio temporale di **12 mesi consecutivi**, lo stesso abbia richiesto interventi di riparazione (esclusi quelli dovuti a negligenza del Conducente o sinistri) che abbiano comportato un **fermo in officina** del veicolo complessivamente di **almeno 60 giorni**.

Art. 9. - TERMINI DI CONSEGNA - DECORRENZA EFFETTIVA DEL NOLEGGIO

Tutti i n. 70 veicoli oggetto del noleggio dovranno essere consegnati al Consorzio **entro i termini stabiliti per ciascun gruppo,** pena l'applicazione delle penali previste per tale circostanza.

Tali termini sono riepilogati nella seguente tabella:

GRUPPO	TERMINI DI CONSEGNA
Gruppo 1	90 giorni
Gruppo 2	90 giorni
Gruppo 3	110 giorni
Gruppo 4	110 giorni
Gruppo 5	110 giorni
Gruppo 6	120 giorni
Gruppo 7	120 giorni
Gruppo 8	120 giorni

È ammessa la **consegna frazionata**, che potrà avvenire per **gruppi di autoveicoli, in tempi diversi**, entro i termini stabiliti per ogni gruppo, come sopra indicato.

In caso di **previsto ritardo nella consegna** del veicolo richiesto dal Consorzio, sarà facoltà insindacabile del Consorzio accettare o meno, in luogo del veicolo richiesto e comunque **per un termine non superiore a 60 giorni, un veicolo temporaneamente sostitutivo, a titolo di pre-assegnazione**, alle condizioni di cui al successivo articolo 17. In caso di accettazione del Consorzio del veicolo pre-assegnato, il noleggio decorrerà dalla data di consegna di tale veicolo, salve le particolari modalità di verbalizzazione della consegna più avanti indicate.

Il canone di noleggio verrà corrisposto, per mese o frazione di mese, dalla data di effettiva consegna di ciascun veicolo, quale risulterà dal relativo verbale di consegna.

Art. 10. - VIZI DI FABBRICAZIONE DEI VEICOLI

Qualora **nei primi 6 mesi** dalla data di consegna, un autoveicolo presenti ripetutamente un difetto di funzionamento tale da far presupporre un vizio di costruzione e da compromettere il normale utilizzo, il Fornitore sarà tenuto alla sua **sostituzione definitiva**, alle condizioni di cui al successivo articolo 18.

In attesa della suddetta sostituzione definitiva, il Fornitore sarà comunque obbligato a garantire le prestazioni di contratto mediante la consegna di un altro veicolo **temporaneamente sostitutivo**, alle condizioni di cui al successivo articolo 17.

Resta salvo e impregiudicato il diritto del Fornitore di rivalersi nei confronti della Casa costruttrice e/o del Rivenditore presso cui si è procurato il veicolo difettoso, in relazione ai termini di garanzia sul veicolo stesso, senza tuttavia che ciò abbia alcuna rilevanza nei rapporti con il Consorzio.

Art. 11. - LUOGHI E MODALITÀ DI CONSEGNA - VERIFICA ED ACCETTAZIONE DEI VEICOLI

I **Centri operativi del Consorzio** ove dovranno essere consegnati gli autoveicoli noleggiati sono i seguenti:

- Baura: Via Due Torri 165 Frazione Baura Ferrara (FE);
- Codigoro: Via per Ferrara 2 Codigoro (FE);
- **Torre Fossa**: Via Giuseppe Fabbri 560 Frazione Torre Fossa Ferrara (FE).

Ciascun autoveicolo dovrà essere consegnato, reso su strada "franco destino", **presso il Centro operativo che sarà indicato per tempo dal Consorzio**, tra quelli sopra elencati.

Gli autoveicoli consegnati si intendono provvisti delle **dotazioni base** previste dalla Casa costruttrice e di **quelle accessorie richieste dal Consorzio**, come indicate al precedente articolo 5 e nessun'altra inclusa, del **sistema di identificazione** e della **documentazione di legge** per la regolare circolazione su strada, del **libretto d'uso e manutenzione** fornito dalla Casa costruttrice e del **Manuale operativo** predisposto dal Fornitore.

La consegna dovrà avvenire **nei giorni lavorativi dal lunedì al giovedì**, escluso il venerdì, dalle ore 8:30 alle 11:30 e dalle ore 13:30 alle 16:30.

All'atto della consegna di ciascun veicolo il Fornitore dovrà predisporre e produrre apposito **verbale di consegna in duplice copia**, sottoscritto dall'incaricato del Fornitore, che dovrà contenere almeno le seguenti informazioni:

- descrizione veicolo, targa, telaio, colore;
- presenza a bordo di carta di circolazione, contrassegno e certificato assicurativo, libretto d'uso e manutenzione fornito dalla Casa costruttrice e Manuale operativo predisposto dal Fornitore;
- km alla consegna;
- data e ora consegna;

- assenza di danni visibili.

L'idoneità, l'efficienza e la conformità di quanto consegnato a quanto richiesto si intenderanno accertate con la sottoscrizione del verbale di consegna da parte dell'incaricato del Consorzio a ricevere i veicoli.

Come accennato, i veicoli saranno ritirati da persona a ciò incaricata dal Consorzio, la quale:

- verificherà che i veicoli consegnati siano conformi al presente Capitolato;
- verificherà che i veicoli siano dotati della documentazione di bordo composta da carta di circolazione, contrassegno e certificato assicurativo, libretto d'uso e manutenzione fornito dalla Casa costruttrice e Manuale operativo predisposto dal Fornitore;
- verificherà che i veicoli siano dotati di doppie chiavi, chiave master (se prevista e consegnata), documentazione contenente eventuali codici per avviamenti manuali in emergenza (se consegnata), doppione telecomando antifurto (se previsto);
- verificherà che siano presenti gli attrezzi di emergenza ed il segnalatore di emergenza;
- verificherà che non vi siano danni visibili;
- sottoscriverà per conto del Consorzio il verbale di consegna predisposto dal Fornitore.

Fornitore e Consorzio tratterranno ciascuno la copia di competenza del suddetto verbale.

Il Consorzio si riserva la facoltà di **rifiutare** gli autoveicoli che non corrispondono a quanto contrattualmente pattuito. Il rifiuto sarà **immediatamente manifestato per iscritto** dal Consorzio, con apposita comunicazione o sullo stesso verbale di consegna.

In tal caso, il Fornitore sarà tenuto **all'immediato ritiro del veicolo rifiutato** e alla sua **sostituzione definitiva**, alle condizioni di cui al successivo articolo 18, pena l'applicazione delle penali previste per tale circostanza.

Ove tecnicamente possibile e previo il consenso del Consorzio, in luogo della sopra citata sostituzione definitiva dell'autoveicolo rifiutato, il Fornitore potrà **intervenire sull'autoveicolo stesso** per eliminare le cause del rifiuto e renderlo conforme alle richieste, **riconsegnandolo entro 15 giorni** consecutivi dal ricevimento della contestazione scritta del Consorzio o del rifiuto apposto sul verbale di consegna.

In attesa della suddetta sostituzione definitiva del veicolo rifiutato, o della riconsegna dell'autoveicolo sottoposto agli interventi di adeguamento, il Fornitore sarà comunque obbligato a garantire le prestazioni di contratto mediante la **consegna di un altro veicolo temporaneamente sostitutivo di quello rifiutato, a titolo di pre-assegnazione**, alle condizioni di cui al successivo articolo 17, pena l'applicazione delle penali previste per tale circostanza.

Qualora il Consorzio accetti un veicolo temporaneamente sostitutivo a titolo di pre-

assegnazione, per ritardo nella consegna di quello nuovo richiesto, come previsto dal precedente articolo 9, o **per rifiuto** del Consorzio, come previsto dal presente articolo, le sopra indicate **operazioni di consegna** andranno ripetute e dovranno essere così condotte:

- una prima consegna provvisoria del veicolo pre-assegnato, da verbalizzare come sopra descritto, ma la cui sottoscrizione da parte del Consorzio non comporterà l'accertamento di conformità di quanto consegnato rispetto a quanto richiesto;
- la consegna definitiva del veicolo nuovo richiesto, con l'avvertenza che il verbale dovrà in tal caso indicare, oltre a quanto sopra indicato, la contestuale restituzione del veicolo pre-assegnato ed i chilometri percorsi da tale veicolo, oltre alla data di consegna del veicolo pre-assegnato, che avrà effetto quale decorrenza del noleggio.

Art. 12. - RETE DEI CENTRI DI SERVIZIO

Il Fornitore dovrà assicurare, per tutta la durata del contratto, la presenza di una rete di punti di assistenza convenzionati con il Fornitore stesso (detti nel presente Capitolato "Centri di servizio"), ubicati sul territorio della Provincia di Ferrara, di cui dovrà fornire un elenco completo entro la data dell'ultima consegna dei n. 70 veicoli di contratto, sia in forma cartacea che digitale, con l'indicazione della denominazione, indirizzo, località e specializzazione, presso i quali gli autoveicoli noleggiati potranno fruire degli interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione, degli interventi di carrozzeria, di assistenza pneumatici, o qualsiasi altro intervento che si renda necessario.

Ogni variazione all'elenco presentato dovrà essere comunicata al **Consorzio entro il giorno lavorativo successivo** a quello in cui è intervenuta la variazione nei rapporti tra Fornitore e Officina.

I Centri di servizio dovranno essere in grado di espletare **cumulativamente o distintamente** i seguenti **servizi specializzati**:

- manutenzioni, riparazioni e sostituzioni meccaniche;
- manutenzioni, riparazioni e sostituzioni agli impianti elettrici ed elettronici;
- manutenzioni, riparazioni e sostituzioni alla carrozzeria e alla tappezzeria;
- manutenzioni, riparazioni e sostituzioni di ruote e pneumatici;
- revisioni periodiche autoveicoli.

Per Centro di servizio si intendono una o più Officine in grado di svolgere tutte le attività specializzate sopra indicate.

Il Fornitore dovrà garantire la presenza di detti Centri di servizio nel raggio di 15 Km dai Centri operativi del Consorzio ubicati Baura, Codigoro e Torre Fossa, come sopra indicati.

I Centri di servizio dovranno garantire la presa in carico e la riconsegna degli autoveicoli in tutti i giorni lavorativi (sabati esclusi) nel normale orario di lavoro (indicativamente dalle 8:30 alle 12:30 e dalle 14:30 alle 18:30).

Art. 13. - MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA — TEMPI DI INTER-VENTO

Sono ad esclusivo carico del Fornitore i controlli periodici, la manutenzione ordinaria e la manutenzione straordinaria degli autoveicoli, come appresso descritti. Tutti i costi derivanti da tali interventi si intendono remunerati in modo forfetario dal canone di noleggio, con esclusione di quelli imputabili ad un uso improprio dei veicoli, senza che il Fornitore possa pretendere particolari compensi o reclamare alcunché nei confronti del Consorzio.

Gli eventuali costi di manutenzione **imputabili ad un uso improprio dei veicoli** restano a carico del Consorzio.

Sono altresì ordinariamente a carico del Consorzio i costi per:

- rabbocco olio e liquidi, effettuati al di fuori della rete dei Centri di servizio del Fornitore;
- riparazione forature, effettuate al di fuori della rete dei Centri di servizio del Fornitore;
- additivi particolari non richiesti dalla Casa costruttrice;
- carburante;
- lavaggio interno ed esterno.

Ai fini del presente Capitolato, si intendono:

- per "controlli periodici": tutti i controlli e i test periodici, previsti dal programma di manutenzione di ciascun autoveicolo, dalla legge o dal presente Capitolato, nonché quelli necessari secondo le indicazioni della Casa costruttrice, come rilevabili dal libretto d'uso e di manutenzione del veicolo; rientrano nella definizione di "controlli periodici" anche gli interventi post-vendita assicurati dalla Casa costruttrice (tagliandi e richiami);
- per "manutenzione ordinaria": l'insieme degli interventi, periodici o meno, volti alla sostituzione ed integrazione di materiali di consumo diversi dal carburante (quali lubrificanti, prodotti necessari per il funzionamento dell'impianto di raffreddamento e di climatizzazione, ecc.) nonché alla messa a punto ed alla sostituzione di parti e/o componenti del veicolo destinate a logorarsi con l'uso (quali pneumatici, candele, pasticche freni, filtri, lampadine, fusibili, ecc.); tali interventi dovranno avvenire nel numero e con la frequenza previsti dalla Casa costruttrice, come rilevabili dal libretto d'uso e manutenzione del veicolo, o comunque con frequenze tali da garantire l'efficienza del veicolo in ogni momento;

per "manutenzione straordinaria": ogni intervento atto a riparare o sostituire parti o componenti usurati anormalmente, difettosi, guasti o danneggiati, non riconducibile alle sopra descritte operazioni di manutenzione ordinaria, e comunque necessario per ripristinare la funzionalità del veicolo e renderlo atto all'uso; ad esempio: rifacimento della frizione, registrazione o sostituzione valvole, sostituzione marmitta, sostituzione pompa acqua, sostituzione pompa olio, sostituzione batteria, sostituzione gruppo bobina, sostituzione centralina elettronica, sostituzione componenti elettrici, ecc.; rientrano in tale definizione anche gli interventi di qualsiasi genere, con particolare riguardo a quelli riguardanti la carrozzeria, che si rendono necessari a seguito di incidenti, indipendentemente dalle responsabilità per cui essi avvengono; il tutto fermo restando che qualora il sinistro avvenga per un uso improprio del veicolo, i relativi costi di manutenzione straordinaria restano a carico del Consorzio.

I ricambi e gli accessori installati sugli automezzi e sulle relative dotazioni dovranno essere quelli prescritti ed omologati dalla Casa costruttrice o equivalenti.

Per ciò che concerne la **manutenzione ordinaria**, il Fornitore si impegna a far effettuare gli interventi **entro le 24 ore successive** all'ora di consegna presso il Centro di servizio (esclusi sabato, domenica e festivi), a condizione che l'intervento sia stato **prenotato con 48 ore di anticipo**.

Per gli interventi di **manutenzione straordinaria** vale lo stesso impegno temporale delle **24 ore**, fatti salvi i casi in cui i ricambi originali o equivalenti non siano immediatamente disponibili o il lavoro sia particolarmente complesso e fermi comunque gli obblighi del Fornitore di assegnazione di un veicolo sostitutivo.

Gli interventi saranno concordati dal Conducente o dal Direttore dell'esecuzione del contratto o da un suo Collaboratore con la Piattaforma tecnica o Numero verde del Fornitore.

La presa in carico del veicolo da parte del Centro di servizio individuato sarà effettuata, salvo diversa richiesta del Conducente o del Direttore dell'esecuzione del contratto o di un suo Collaboratore, ovvero in casi eccezionali (es. richiami tecnici disposti dal Costruttore da effettuarsi necessariamente presso un Centro di servizio dello stesso o picchi di lavoro stagionali), entro le 48 ore successive al momento della richiesta.

All'atto della consegna del veicolo presso il Centro di Servizio, l'incaricato del Consorzio provvederà a compilare e sottoscrivere **l'elenco dei lavori richiesti e ritenuti necessari**. Il Fornitore è comunque tenuto a far verificare l'intera funzionalità del veicolo e a far riparare eventuali anomalie, danni o malfunzionamenti non rilevati dal Consorzio.

I servizi di manutenzione descritti nel presente paragrafo saranno garantiti dal Fornitore su tutto il territorio nazionale, in tutti i casi in cui il guasto o il malfunzionamento rendano insicuro l'uso del veicolo su strada.

In caso di **riparazione errata** dell'autoveicolo, avvenuta nell'ambito degli interventi di **manutenzione ordinaria o straordinaria**, tale da renderlo non idoneo all'uso se non pregiudicando il veicolo stesso e/o la sicurezza delle persone, la riparazione dovrà essere **correttamente e tempestivamente ripetuta**, e nel frattempo il Fornitore dovrà provvedere alla **sostituzione temporanea** del veicolo nei modi e termini di cui al successivo articolo 15, pena l'applicazione delle penali previste per tale circostanza.

Resta salvo e impregiudicato il diritto del Fornitore di rivalersi nei confronti della Casa costruttrice e/o del Rivenditore presso cui si è procurato il veicolo guasto, in relazione ai **termini di garanzia** sul veicolo stesso, senza tuttavia che ciò abbia alcuna rilevanza nei rapporti con il Consorzio.

Nel caso di **oggettiva impossibilità** di mettersi in contatto con il Fornitore, il Consorzio potrà far eseguire eventuali **piccole riparazioni** necessarie a garantire la fruibilità del veicolo, **anticipandone le relative spese**, anche in località od orari ove non sia possibile usufruire dei Centri di Servizio del Fornitore, **fino ad un ammontare di € 150,00 (euro centocinquanta)** al netto di IVA. La spesa sostenuta dal Consorzio sarà **rimborsata dal Fornitore**, con emissione di relativa fattura, **entro 30 giorni dalla richiesta di rimborso**, alla quale il Consorzio allegherà a titolo giustificativo la fattura liquidata all'Officina.

Art. 14. - RIPARAZIONI DI CARROZZERIA

A far parte dei sopra descritti interventi di manutenzione, in particolare, il Fornitore dovrà provvedere ad **ogni riparazione di carrozzeria**, sia che questa si sia resa necessaria a causa di un guasto ad una componente del veicolo riconducibile alla carrozzeria (come ad es. serrature, meccanismi alzacristalli, sedili, guarnizioni ecc.), sia a causa di incidenti, indipendentemente dalle responsabilità per cui essi avvengono.

Gli incidenti saranno oggetto di tempestiva comunicazione da parte del Consorzio, come previsto al precedente articolo 6.

L'autoveicolo dovrà essere riparato presso i **Centri di servizio del Fornitore specializzati negli interventi di carrozzeria**. La riparazione dovrà essere effettuata a regola d'arte e in modo da escludere qualsiasi rischio per il Consorzio e i Conducenti, dovuto a interventi male effettuati che rendano insicuro l'uso dell'autoveicolo.

Tutti i costi derivanti da tali interventi si intendono remunerati in modo forfetario dal canone di noleggio, con esclusione di quelli imputabili ad un uso improprio dei veicoli, senza che il Fornitore possa pretendere particolari compensi o reclamare alcunché nei confronti del Consorzio.

Art. 15. - PNEUMATICI

Il Fornitore si impegna a dotare gli autoveicoli nuovi, **fin dalla consegna**, di pneumatici di nuova costruzione della tipologia "**4 stagioni**", ovvero riportanti la dicitura "**M+S**" (o le equivalenti MS, M&S, M-S) scelti tra le marche più performanti e diffuse sul mercato e con indici di carico e velocità dichiarati sulla carta di circolazione (non sono ammessi declassamenti). Qualora non fossero disponibili sul mercato pneumatici "4 stagioni" con dimensioni ed indici di carico e velocità come prescritto sulla carta di circolazione, il Fornitore si impegna a dotare i mezzi di **gomme invernali "termiche"** (ovvero con la dicitura M+S precedentemente descritta unita al simbolo denominato "snowflake", fiocco di neve inscritto nella montagna a 3 cime), scelte con gli stessi criteri delle sopra descritte 4 stagioni.

Quanto sopra premesso, gli pneumatici saranno inoltre **diversificati per tipologia** di veicolo (gruppi di cui all'articolo 4) come di seguito riepilogato:

- **GRUPPI 1 e 2**: pneumatici M+S delle principali marche diffuse sul mercato con indice di velocità e di carico come da carta di circolazione.
- **GRUPPI 3, 4, 5 e 6**: M+S delle principali marche diffuse sul mercato, ovvero invernali "termici" con indice di velocità e di carico come da carta di circolazione qualora gli M+S non fossero disponibili sul mercato.
- **GRUPPI 7 e 8**: pneumatici M+S delle principali marche diffuse sul mercato, a tassellatura (scolpitura) molto intagliata, adatti in egual modo all'asfalto quanto all'off-road (50%-50%), tipo "Pirelli Scorpion All Terrain Plus" o "BFGoodrich All Terrain T/A KO2" o similari, con indice di velocità e di carico come da carta di circolazione.

A far parte dei sopra descritti interventi di manutenzione, in particolare, il Fornitore dovrà provvedere alla **sostituzione degli pneumatici usurati**:

- alle scadenze del manuale di uso e manutenzione fornito dalla Casa costruttrice;
- quando risultino danneggiati per fatti accidentali;
- in ogni caso, ove presentino condizioni di usura che superano i limiti previsti dalla legge;
- in ogni caso, quando il loro stato non rende sicuro l'uso del veicolo.

Ove si renda necessario il cambio di un solo pneumatico, qualora quello usato presente sullo stesso asse non sia compatibile con quello nuovo per le sue condizioni di usura, dovranno essere sostituiti entrambi.

Gli pneumatici in sostituzione di quelli di prima installazione dovranno essere nuovi e di nuova costruzione, con le medesime caratteristiche di quelli sostituiti. Non sono ammessi pneumatici ricostruiti.

È ammesso che il Fornitore sostituisca solo parzialmente il treno completo degli pneumatici.

In questo caso è ammessa la sostituzione solo per asse e i due pneumatici nuovi dovranno essere della stessa marca, misura, codici e disegno simile a quelli presenti sull'altro asse.

Il Fornitore dovrà provvedere agli interventi di equilibratura, di assetto geometrico (convergenza), di controllo pressione e di riparazione a seguito forature, che dovessero rendersi necessari.

Tutti i costi derivanti da tali interventi si intendono remunerati in modo forfetario dal canone di noleggio, con esclusione di quelli imputabili ad un uso improprio dei veicoli, senza che il Fornitore possa pretendere particolari compensi o reclamare alcunché nei confronti del Consorzio.

Art. 16. - REVISIONI

Compete al Fornitore **monitorare le scadenze delle revisioni periodiche** e comunicare al Consorzio, con **almeno 30 giorni di preavviso**, le date in cui gli automezzi dovranno essere sottoposti a revisione.

Il costo delle pratiche di revisione e la revisione stessa, ivi inclusi gli interventi necessari preliminari alla revisione, sono a carico del Fornitore.

Il Consorzio non è responsabile di eventuali infrazioni derivanti da tardive o mancate revisioni, quando queste non siano state comunicate per tempo dal Fornitore. Il Consorzio è responsabile delle conseguenze derivanti da tardive o mancate revisioni qualora non metta a disposizione il veicolo da sottoporre a revisione.

Art. 17. - SOSTITUZIONE TEMPORANEA DEL VEICOLO

All'autoveicolo sostitutivo si applicano tutte le disposizioni del presente Capitolato relative agli autoveicoli noleggiati dal Fornitore, ivi compresa la **verbalizzazione della consegna**.

Il Fornitore dovrà mettere a disposizione del Consorzio un veicolo temporaneamente sostitutivo, per un termine non superiore a 60 giorni, trascorsi i quali dovrà essere consegnato il veicolo sostituito, ad eccezione dei veicoli appartenenti ai gruppi 7 e 8, nei sequenti casi:

- fatta salva l'espressa accettazione del Consorzio, a titolo di pre-assegnazione, per ritardo nella consegna iniziale del veicolo nuovo richiesto, come previsto al precedente articolo 9;
- fatta salva l'espressa accettazione del Consorzio, a titolo di pre-assegnazione, per rifiuto del Consorzio del veicolo nuovo inizialmente consegnato, come previsto al precedente articolo 11;

- **in attesa della sostituzione definitiva del veicolo** per vizi di fabbricazione, come previsto al precedente articolo 10;
- quando per la riparazione sia previsto un **fermo tecnico superiore alle 24 ore lavora- tive**;
- per furto dell'autoveicolo noleggiato;
- quando, anche **a seguito della riparazione, l'autoveicolo non funzioni** o funzioni in modo da non garantire la sicurezza del Conducente;
- per **danno grave** dell'autoveicolo che renda antieconomica la riparazione per il Fornitore.

L'autoveicolo temporaneamente sostitutivo dovrà appartenere al **medesimo gruppo** di quello sostituito, tra i gruppi di cui al precedente articolo 7, o dovrà comunque risultare **provviso-riamente idoneo all'impiego** previsto per il veicolo sostituito.

L'autoveicolo sostitutivo dovrà essere messo a disposizione entro 24 ore lavorative dalla prevista data di consegna o dalla richiesta di sostituzione.

Il Fornitore si adopererà affinché il Consorzio possa servirsi di autoveicoli sostitutivi di sua proprietà. Qualora non ne disponga, il Fornitore potrà comunque mettere a disposizione un veicolo sostitutivo **anche tramite altra primaria Aziende di autonoleggio**.

Resta inteso che, nel caso il Fornitore si avvalga di altra Azienda di autonoleggio, il Consorzio rimarrà estraneo al rapporto intercorrente fra il Fornitore e tale Azienda. A tale scopo il Fornitore si farà carico di intrattenere con l'altra Azienda di autonoleggio tutti i rapporti necessari per sollevare il Consorzio da ogni incombenza o responsabilità.

Gli autoveicoli sostitutivi **potranno avere allestimenti differenti** rispetto a quelli previsti nel presente Capitolato e non potranno essere oggetto di alcuna modifica o installazione di accessori. Ai veicoli sostitutivi si applicano tutte le disposizioni, le coperture ed i massimali assicurativi previsti nel presente Capitolato per il veicolo sostituito.

In caso di fornitura di veicolo sostitutivo, nulla potrà essere richiesto in pagamento o garanzia al Consorzio all'atto della consegna o riconsegna.

Le percorrenze effettuate dall'autoveicolo sostitutivo non verranno computate nel calcolo del chilometraggio complessivo del contratto di noleggio.

Il ritiro e la riconsegna del veicolo sostitutivo dovranno avvenire presso il **Centro Operativo** indicato dal Consorzio, ovvero presso un luogo indicato dal Fornitore, **ubicato entro 20 Km** dal suddetto Centro Operativo.

Sarà cura del Consorzio comunicare al Fornitore il nominativo della persona delegata a ritirare il veicolo sostitutivo e del Conducente destinato alla guida dello stesso.

Il veicolo sostitutivo verrà riconsegnato dal Consorzio entro il termine massimo di un

giorno lavorativo dalla comunicazione di ripristino della vettura sostituita. In caso di mancata riconsegna del veicolo sostitutivo entro tale termine il Fornitore potrà addebitare al Consorzio il costo per ogni giorno di utilizzo del veicolo sostitutivo oltre tale termine, pari ad 1/30 (un trentesimo) del canone di noleggio per ogni giorno.

Il Consorzio, salvo quanto espressamente concordato tra le Parti al momento della richiesta del veicolo sostitutivo, sottoscriverà un **verbale di riconsegna del veicolo sostitutivo** nel quale verranno annotate tutte le informazioni relative allo stato del veicolo (presenza di carburante, etc.).

Tutti i costi derivanti dal sopra descritto servizio accessorio si intendono remunerati in modo forfetario dal canone di noleggio, senza che il Fornitore possa pretendere particolari compensi o reclamare alcunché nei confronti del Consorzio.

Art. 18. - SOSTITUZIONE DEFINITIVA DEL VEICOLO

Il Fornitore dovrà mettere a disposizione del Consorzio un **veicolo definitivamente sostitutivo** nei seguenti casi:

- per vizi di fabbricazione di cui al precedente articolo 10;
- per **rifiuto del Consorzio** del veicolo consegnato di cui al precedente articolo 11;
- per furto, incendio, sinistro o qualsiasi altro evento, anche di natura dolosa, che rendano permanentemente inutilizzabile il veicolo;
- per **danno grave** al veicolo che renda antieconomica per il Fornitore la riparazione.

L'autoveicolo definitivamente sostitutivo potrà essere **anche non di nuova immatricolazione**, purché in stato di conservazione e manutenzione analogo al veicolo sostituito e dovrà tassativamente appartenere al **medesimo gruppo**, tra quelli di cui al precedente articolo 7.

Il Fornitore dovrà consegnare al Consorzio il veicolo definitivamente sostitutivo **entro 60 giorni** decorrenti dall'apposita richiesta scritta del Consorzio.

Al veicolo permanentemente sostitutivo si applicherà il **medesimo canone** di noleggio di quello sostituito.

Durante il **periodo di attesa** relativo alla sostituzione definitiva del veicolo, il Fornitore dovrà mettere a disposizione del Consorzio un **veicolo temporaneamente sostitutivo**, nei modi e termini di cui al precedente articolo 17.

Tutti i costi derivanti dal sopra descritto servizio accessorio si intendono remunerati in modo forfetario dal canone di noleggio, senza che il Fornitore possa pretendere particolari compensi o reclamare alcunché nei confronti del Consorzio.

Art. 19. - SOCCORSO STRADALE

Il Fornitore dovrà assicurare, in caso di fermo del veicolo per avaria, entro i confini di Stato, il **soccorso stradale 24 ore su 24 e 7 giorni su 7**.

Il servizio di soccorso stradale potrà essere prestato dal Fornitore o da altra Ditta da esso appositamente incaricata, detta nel presente Capitolato "**Soccorritore**", la cui denominazione dovrà essere comunicata al Consorzio all'atto della consegna dei veicoli. In ogni caso i relativi oneri, diretti e indiretti, sono ad esclusivo carico del Fornitore. Qualora gli autoveicoli debbano essere muniti di tessere o analoghi documenti di legittimazione, sarà cura del Fornitore consegnare gli stessi al Consorzio.

Il servizio di soccorso stradale dovrà essere garantito **entro un tempo non superiore a 3 ore dall'avvenuta segnalazione telefonica del fermo**, fatte salve eccezionali circostanze di indisponibilità del Soccorritore o di impedimento alla viabilità, nei cui casi il Conducente dovrà comunque essere avvisato dal Soccorritore o dal Fornitore.

Il soccorso stradale dovrà garantire il traino ed il recupero dell'autoveicolo guasto presso il più vicino **Centro di servizio** del Fornitore, idoneo alla riparazione del caso. Qualora non risulti possibile riparare il guasto **entro 2 ore**, il Soccorritore dovrà assistere il Conducente e gli eventuali passeggeri affinché possano proseguire il viaggio verso il luogo di destinazione, o ritornare presso la propria sede di lavoro, o raggiungere il Centro di servizio più vicino per ritirare un veicolo sostitutivo, o reperire un albergo. Il tutto con oneri a carico del Fornitore.

Il servizio soccorso stradale dovrà essere attivabile mediante semplice **richiesta telefonica** da parte del Conducente del veicolo guasto. Al Conducente potrà essere richiesta in loco, da parte del Soccorritore, l'esibizione di tessere o altri documenti di legittimazione. In ogni caso, non può essere preteso dal Soccorritore, né dal Fornitore, qualsiasi pagamento da parte del Conducente, anche se a titolo di semplice anticipazione o cauzione, fatti salvi gli interventi di soccorso attivati tramite colonnine autostradali, che comportino l'intervento di Soccorritori diversi rispetto a quelli previsti dal Fornitore.

Tutti i costi derivanti dal sopra descritto servizio accessorio si intendono remunerati in modo forfetario dal canone di noleggio, senza che il Fornitore possa pretendere particolari compensi o reclamare alcunché nei confronti del Consorzio.

Art. 20. - SISTEMA INFORMATIVO DI MONITORAGGIO DEL SERVIZIO

Il Fornitore dovrà attivare un **sistema informativo di monitoraggio in tempo reale del servizio, entro 30 giorni** consecutivi decorrenti dalla data dell'ultima consegna dei n. 70 veicoli oggetto del contratto.

Il sistema, aggiornato tempo per tempo con i dati relativi alla gestione di ogni singolo autoveicolo (data di consegna, data di scadenza del noleggio, dati identificativi, chilometri percorsi, programma manutenzioni, manutenzioni eseguite, interventi di recupero del veicolo, situazione dei sinistri, multe, ecc.), dovrà fornire, su supporto informatico, una gestione statistica e reportistica con cadenza mensile.

I report dovranno essere prodotti al Consorzio ogni 3 mesi, entro i primi 15 giorni del mese successivo al periodo di riferimento, unitamente alla trasmissione delle fatture.

È inoltre richiesto un **report complessivo finale** alla scadenza del termine contrattuale.

La raccolta e l'implementazione dei dati è a carico del Fornitore.

Dovrà inoltre essere concesso al Consorzio il potenziale utilizzo della **presa OBD**, che pertanto dovrà risultare "libera", per l'installazione di un **dispositivo di monitoraggio** di terze parti con finalità di monitoraggio GPS. Il servizio derivante da questo dispositivo si intende ad uso esclusivo del Consorzio, il quale provvederà sia all'installazione del dispositivo sia ai relativi oneri di attivazione ed uso.

Tutti i costi derivanti dal sopra descritto servizio accessorio si intendono remunerati in modo forfetario dal canone di noleggio, senza che il Fornitore possa pretendere particolari compensi o reclamare alcunché nei confronti del Consorzio.

Art. 21. - ASSISTENZA TRAMITE CALL-CENTER / NUMERO VERDE

Il Fornitore dovrà attivare e mettere a disposizione del Consorzio e dei Conducenti, per tutto il periodo contrattuale, un **Call-center** al quale potersi rivolgere per ogni richiesta di informazioni o di assistenza, nonché per ogni segnalazione inerente l'esecuzione del contratto, **entro 30 giorni** consecutivi decorrenti dalla data dell'ultima consegna dei n. 70 veicoli oggetto del contratto, e comunque **entro 60 giorni dalla stipulazione del contratto** nel caso in cui la consegna abbia avuto ritardo.

Il servizio dovrà essere garantito mediante attivazione di un **Numero verde**, senza alcun onere per il chiamante, disponibile **tutti i giorni lavorativi dell'anno**, esclusi sabati, le domeniche e i festivi, **dalle ore 8:30 alle 17:30**.

Tutti i costi derivanti dal sopra descritto servizio accessorio si intendono remunerati in modo forfetario dal canone di noleggio, senza che il Fornitore possa pretendere particolari compensi o reclamare alcunché nei confronti del Consorzio.

Art. 22. - TASSE E IMPOSTE GRAVANTI SUI VEICOLI

Qualunque tassa, bollo o imposta gravante sugli autoveicoli noleggiati spetterà al Fornitore, per tutto il periodo di esecuzione del contratto.

I verbali per infrazioni al codice della strada eventualmente notificati al Fornitore dovranno essere trasmessi al Consorzio.

Art. 23. - COPERTURE ASSICURATIVE E GESTIONE SINISTRI

Prima della consegna dei veicoli e **con effetto decorrente almeno dal giorno precedente alla data di effettiva consegna** al Consorzio degli stessi, il Fornitore dovrà contrarre a proprio carico polizze assicurative per ogni singolo autoveicolo, con Compagnie assicurative di primaria importanza.

Per tutta la durata del noleggio, il Fornitore dovrà garantire che gli autoveicoli siano forniti delle coperture assicurative obbligatorie per legge, nonché delle seguenti ulteriori garanzie:

- responsabilità civile verso terzi, compresi i trasportati, con massimale unico non inferiore ad € 20.000.000,00 (euro ventimilioni), senza franchigia;
- guasti accidentali (Kasko), senza franchigia;
- furto e incendio totale o parziale dell'autoveicolo, compresa l'autoradio od altre apparecchiature se già installate dal Fornitore al momento della consegna, senza franchigia;
- eventi socio-politici, eventi naturali, atti vandalici, rapina, rottura cristalli, senza franchigia;
- danni causati da ignoti, purché denunciati alle competenti Autorità giudiziarie, senza franchigia.

La copertura assicurativa dovrà prevedere anche l'assunzione della **assistenza legale dei Conducenti** degli autoveicoli, ovvero della gestione delle vertenze giudiziali e stragiudiziali.

La polizza furto non coprirà merci, attrezzature ed oggetti lasciati nel bagagliaio o a bordo dell'autoveicolo ed eventuali accessori e apparecchiature installate sull'autoveicolo dal Consorzio.

Ogni polizza dovrà prevedere l'espressa rinuncia alla rivalsa.

Tali condizioni si estendono anche alle vetture sostitutive.

Riguardo la presenza a bordo degli autoveicoli della documentazione comprovante la copertura RCA (contrassegno, certificato assicurativo e carta verde), il Fornitore si impegna a dotare ogni veicolo di tali documenti **all'atto della consegna**, e a far giungere al domicilio del Consorzio i rinnovi assicurativi **in tempo utile rispetto alla scadenza**, assumendosi ogni responsabilità e relative conseguenze economiche e giuridiche per eventuali ritardi.

Tutti i costi derivanti dal sopra descritto servizio accessorio si intendono remunerati in modo forfetario dal canone di noleggio, senza che il Fornitore possa pretendere particolari compensi o reclamare alcunché nei confronti del Consorzio.

Art. 24. - MANUALE OPERATIVO

Il Fornitore dovrà dotare ogni autoveicolo noleggiato, all'atto della consegna, di un cosiddetto "Manuale operativo", redatto in conformità alle prescrizioni e indicazioni fornite dal presente Capitolato, contenente:

- i dati identificativi del Fornitore, compreso un recapito telefonico d'emergenza del Fornitore (Numero verde), per qualsiasi richiesta di informazioni e di assistenza da parte del Conducente e del Consorzio;
- i dati identificativi del Consorzio;
- gli estremi del contratto di noleggio che regola i rapporti tra Fornitore e Consorzio, ivi compresa la prevista scadenza contrattuale del noleggio;
- i dati identificativi ed il numero di telefono di emergenza del Soccorritore convenzionato con il Fornitore, per l'assistenza su strada;
- le norme di comportamento per il ritiro dell'autoveicolo nuovo e di quello eventualmente pre-assegnato, nonché per la restituzione dell'autoveicolo al termine contrattuale del noleggio;
- le norme di comportamento da seguire in caso di controlli periodici e di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria;
- le norme di comportamento da seguire in caso di sinistro, guasto e relativo soccorso stradale, furto, atto vandalico, evento meteorico, multa;
- le norme di comportamento da seguire in caso di necessità di sostituzione del veicolo, temporanea e permanente;
- l'elenco dei Centri di servizio convenzionati con il Fornitore, comprensivo di denominazione, indirizzo, recapito telefonico e fax, tipologia di specializzazione (officina, carrozzeria, gommista, ecc.), orario di apertura;
- n. 2 copie del modulo CID (constatazione amichevole in caso di sinistro);
- n. 1 copia del verbale di consegna del veicolo.

Art. 25. - ALLESTIMENTI ACCESSORI A CURA DEL CONSORZIO

Durante il periodo contrattuale, il Consorzio si riserva la facoltà di apportare sui veicoli modifiche speciali all'allestimento interno e **installare apparecchiature particolari**, sulla base delle proprie esigenze istituzionali.

A titolo puramente indicativo e non esaustivo, il Consorzio potrà:

- installare apparecchiature ricetrasmittenti;
- installare dispositivi di segnalazione sonora e luminosa;
- installare antenne;
- installare cavi elettrici per il funzionamento di apparecchiature;
- apportare modifiche interne in relazione al montaggio di apparecchiature.

Per l'esecuzione di quanto sopra indicato il Consorzio può rivolgersi direttamente al Fornitore o approvvigionarsi tramite altre Ditte fornitrici e installatrici degli allestimenti speciali, nel rispetto della normativa vigente e previa preventiva informazione al Fornitore stesso.

Tutti gli oneri derivanti dagli allestimenti accessori contemplati nel presente articolo sono a carico del Consorzio, ivi comprese le spese di disinstallazione prima della restituzione al Fornitore del veicolo a fine contratto.

Art. 26. - TERMINE DEL NOLEGGIO - RESTITUZIONE DEI VEICOLI

Ai fini della corresponsione dei **canoni mensili**, il noleggio di ciascun veicolo avrà termine **nella data di scadenza contrattuale** di noleggio o nella **effettiva data di cessazione del noleggio** ad altro subentrato e legittimo titolo.

A decorrere dalla suddetta data di scadenza, il Consorzio si riserva un **termine di 15 giorni consecutivi** per la restituzione del veicolo, durante i quali **il veicolo potrà continuare ad essere utilizzato**, il Fornitore dovrà garantire i consueti servizi accessori e **per i quali verrà corrisposta la quota parte di canone**.

Il Consorzio si impegna a restituire gli autoveicoli presso il luogo originario di consegna, o in luogo diverso se previamente concordato con il Fornitore, **nelle condizioni in cui li avrà ricevuti, salvo il normale stato di usura.**

I veicoli dovranno essere **ritirati a cura e spesa del Fornitore entro 30 giorni** decorrenti dalla data di scadenza contrattuale di noleggio o dalla cessazione del noleggio ad altro titolo, pena l'applicazione delle penali previste per tale circostanza. **Il Fornitore dovrà avvertire il Consorzio della data in cui effettuerà il ritiro con almeno 3 giorni lavorativi di anticipo**.

All'atto della restituzione di ciascun veicolo il Fornitore dovrà predisporre e produrre apposito **verbale di restituzione in duplice copia**, sottoscritto dall'incaricato del Fornitore, che dovrà contenere almeno le seguenti informazioni:

- descrizione veicolo, targa, telaio, colore;
- presenza a bordo di carta di circolazione, contrassegno e certificato assicurativo, libretto d'uso e manutenzione fornito dalla Casa costruttrice;

- data di scadenza contrattuale di noleggio o della cessazione del servizio ad altro titolo;
- data e ora in cui avviene la restituzione;
- km alla restituzione;
- assenza o presenza di danni di qualunque genere al veicolo, come riscontrabili e/o visibili con la normale diligenza, rilevati in contraddittorio con l'incaricato del Consorzio.

I veicoli saranno restituiti da persona a ciò delegata dal Consorzio, la quale:

- verificherà che i veicoli siano dotati della documentazione di bordo composta da carta di circolazione, contrassegno e certificato assicurativo, libretto d'uso e manutenzione fornito dalla Casa costruttrice;
- effettuerà, in contraddittorio con l'incaricato del Fornitore, l'esame del veicolo, allo scopo di rilevare l'assenza o la presenza di danni di qualunque genere al veicolo, come riscontrabili e/o visibili con la normale diligenza;
- sottoscriverà per conto del Consorzio il verbale di restituzione predisposto dal Fornitore.

Fornitore e Consorzio tratterranno ciascuno la copia di competenza del suddetto verbale.

Qualora il Fornitore non si presenti per il ritiro **entro i 10 giorni successivi** alla scadenza del suddetto termine di 30 giorni, **il Consorzio sarà autorizzato a provvedere d'ufficio** alle operazioni di verifica delle condizioni del veicolo, alla presenza di un testimone, e alla redazione del verbale di restituzione. In tale eventualità, il veicolo resterà fermo nel luogo convenuto, senza essere utilizzato, fino al ritiro da parte del Fornitore, che non potrà eccepire alcunché in merito alle risultanze del verbale di restituzione compilato unilateralmente dal Consorzio.

Eventuali **spese di ripristino dell'autoveicolo** non rientranti nel normale stato di usura e non conseguenti a sinistri regolarmente e precedentemente denunciati, **saranno addebitate al Consorzio, previa dichiarazione di congruità di quest'ultimo**, mediante fatturazione e salvo una **franchigia di € 250,00 (euro duecentocinquanta) per veicolo**, con l'esclusione dei danni dovuti a montaggio di accessori o modifiche all'allestimento, il cui costo di ripristino sarà a totale carico del Consorzio. Tali addebiti determineranno conseguenti aumenti dell'importo contrattuale.

Per "**normale stato di usura**" si intende: appropriato utilizzo del veicolo che comporti degrado dello stesso senza presentare rotture, alterazioni di parti, incuria di conservazione. A titolo meramente esemplificativo e non limitativo, sono di seguito evidenziate alcune differenze di massima tra "**normale usura**" e "**danno**".

NORMALE USURA	DANNO			
NORMALL GOORA	DANNO			
Verniciatura	a, Carrozzeria			
Piccoli graffi lunghi fino a 10 cm (rimovibili con lucidatura meccanica)	Graffi più lunghi di 10 cm (non rimovibili con lucidatura meccanica)			
Ammaccature fino a 2 cm (max due ammaccature per pannello)	Ammaccature oltre 2 cm Ammaccature con principio di corrosione			
Griglie, Paraurti				
Per paraurti verniciati: segni e graffi che non	Griglie rotte o con crepe o incisioni:			
penetrino lo strato di colore Per paraurti testurizzati e non dipinti: graffi leg-	Graffi numerosi, crepe numerose o ammacca- ture oltre i 2 cm			
geri, incisioni, piccole ammaccature (fino a 2	Graffi evidenti e numerosi			
om di diametro) Max 2 aree di danneggiate per il paraurti (senza incisione o ruggine)	Danni numerosi che causino deformazione			
Pneumat	ici e Cerchi			
Pneumatici con battistrada min. pari a 2 mm o comunque conformi alle norme vigenti Segni o graffi minimi sul cerchio o copri cer- chio	Pneumatici con danni, urti, crepe o tagli			
	Pneumatici lisci o con danni alle tele o al batti- strada,			
	Pneumatici sgonfi a causa di danni o penetra- zione di corpo estraneo			
	Copri cerchio mancanti, rotti o vistosamente graffiati Ruota di scorta mancante, se in dotazione			
	Tyre kit mancante o incompleto, se in dotazione			
Fanali e Cristalli				
Scheggiature superficiali di fari, antinebbia o frecce che non rischino di causare rottura del vetro o non ne compromettano il funzionamento	Scheggiature che causino rottura del vetro Crepe o scheggiature che compromettano il funzionamento dei fari			
Scheggiature dei cristalli inferiori a 1 cm che non ostruiscano la visuale	Scheggiature dei cristalli superiori a 1 cm o che ostruiscono la visuale			
Specchi retrovisori	e Accessori esterni			
Segni e graffi leggeri (max 5 cm di lunghezza e 1mm di profondità) che non incidano la ver- nice	Segni e graffi leggeri oltre 5 cm di lunghezza e 1 mm di profondità o che incidano la vernice Deformazione degli specchi			

Selleria e Rivestimento interno del tetto

Sedili con usura da normale utilizzo rivestimento del tetto leggermente consumato o sporco

Deformazioni del sedile dovute al peso dell'autista

Macchie estese e sporco non rimovibile tramite normale pulizia

Imbottiture strappate o con bruciature

Sporco del rivestimento interno del tetto non rimovibile tramite normale pulizia

Sporco del rivestimento interno del tetto non rimovibile tramite normale pulizia

Cruscotto, Moquettes e Pannelli interni

Supporti per telefono rimasti a bordo Fori nella console (da smontaggio supporti o vivavoce) purché in zone poco visibili

Segni sui tappeti dovuti a normale uso Corona del volante leggermente consumata dall'uso

Rivestimenti con usura da normale utilizzo

Fori nella console (da smontaggio supporti o vivavoce) in zone visibili

Sporco sui tappeti non rimovibile tramite normale pulizia

Tappeti con strappi o macchie estese Rivestimenti con fori, strappi o deformazioni Macchie estese e sporco non rimovibile tramite normale

In caso di **mancata dichiarazione di congruità** da parte del Consorzio, verrà nominato di comune accordo con il Fornitore un **Perito**, iscritto all'Albo dei Periti, il cui giudizio sarà insindacabile.

Art. 27. - LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI

Il canone di noleggio sarà corrisposto al Fornitore in **rate mensili**, secondo le modalità previste in contratto.

Per eventuali calcoli riferiti al valore giornaliero del canone, viene considerato convenzionalmente un mese di 30 giorni. Di conseguenza, il canone giornaliero è pari ad 1/30 (un trentesimo) di quello mensile.

Art. 28. - ADEGUAMENTO DEI CANONI

I canoni mensili di noleggio offerti dal Fornitore per ciascun gruppo omogeneo di autoveicoli, fatto salvo quanto riportato nel successivo articolo in tema di conguagli chilometrici, si intendono fissi e invariabili per tutta la durata effettiva di noleggio di ogni singolo autoveicolo e non sarà dunque riconosciuta alcuna maggiorazione degli stessi.

L'adeguamento del canone in corso di contratto non è consentito neppure per fatti non dipendenti dalla volontà del Fornitore, quali, a titolo indicativo e non esaustivo, aumenti della tassa di possesso, eventuali sovrattasse e/o istituzioni di tributi o altri oneri straordinari momentanei o permanenti connessi con l'utilizzo degli automezzi.

Per i soli **veicoli aggiuntivi**, ossia **ulteriori rispetto ai n. 70 veicoli inizialmente noleggiati**, e per i quali verranno stipulati **distinti contratti complementari** come previsto al precedente articolo 5, il canone mensile di noleggio verrà stabilito come segue. Come previsto dalla disciplina di gara, in sede di offerta iniziale riferita ai n. 70 veicoli il Fornitore avrà indicato, **per ogni gruppo** di veicoli di cui al precedente articolo 7, un "**prezzo di listino di riferimento**", corrispondente al **prezzo del veicolo indicato nell'ultimo listino ufficiale del Costruttore** al netto di IVA, accessori, messa su strada ed immatricolazione. Tale prezzo di riferimento sarà **aggiornato in relazione alle variazioni intervenute nel predetto listino ufficiale**.

Il suddetto aggiornamento dei canoni di noleggio avverrà in base alla seguente formula:

 $C_t = C_0 * PLR_0 / PLR_t$

nella quale:

Ct è il canone di noleggio aggiornato in Euro;

C₀ è il canone di noleggio indicato in sede di offerta in Euro;

PLR_t è il prezzo di listino di riferimento vigente nel momento in cui entra in noleggio il veicolo aggiuntivo, in Euro al netto di IVA, accessori, messa su strada ed immatricolazione;

PLR₀ è il prezzo di listino di riferimento vigente al momento della presentazione dell'offerta, in Euro al netto di IVA, accessori, messa su strada ed immatricolazione.

Qualora il prezzo di listino di riferimento vigente al momento dell'entrata in noleggio del veicolo aggiuntivo, al netto di IVA, accessori, messa su strada ed immatricolazione, fosse **superiore di oltre il 20%** rispetto a quello vigente al momento della presentazione dell'offerta, il Consorzio, in luogo di applicare l'aggiornamento come sopra descritto, chiederà al Fornitore di formulare un **nuovo canone**. Sulla base di tale quotazione, il Consorzio deciderà se noleggiare o meno il veicolo al canone proposto.

Art. 29. - CONGUAGLI CHILOMETRICI

I conguagli chilometrici come in appresso descritti determineranno conseguenti aumenti o diminuzioni dell'importo contrattuale.

Alla scadenza del contratto di noleggio, il Fornitore **addebiterà o rimborserà** al Consorzio i **chilometri in eccesso o in difetto rispetto alla percorrenza complessiva presunta per ciascun gruppo di veicoli** di cui al precedente articolo 7, utilizzando la seguente formula:

P = (0,20 * Canone * n)/km

Dove:

P = costo per Km in eccesso o in difetto;

0,20 = coefficiente di abbattimento;

Canone = canone di noleggio mensile al netto di IVA;

n = durata del noleggio espressa in mesi;

km = percorrenza chilometrica presunta indicata al precedente articolo 7.

L'addebito o il rimborso dovuto a percorrenze superiori o inferiori sarà applicato tenendo conto di una **franchigia del 10%** rispetto alla percorrenza contrattuale presunta di cui al precedente articolo 7.

L'addebito per percorrenze **superiori** avverrà per il **100%** dell'importo unitario per chilometro. Il rimborso per le percorrenze **inferiori** avverrà per il **70%** dell'importo unitario per chilometro.

Il rimborso dovuto dal Fornitore per percorrenze inferiori a quelle contrattuali dovrà essere effettuato entro 45 giorni consecutivi decorrenti dalla data riportata sul verbale di restituzione del veicolo, pena l'applicazione delle penali previste per tale circostanza.

In caso di risoluzione o cessazione anticipata del contratto a qualsiasi titolo intervenuta, ai fini del calcolo della eccedenza chilometrica la percorrenza contrattuale presunta di cui al precedente articolo 7 dovrà essere **riproporzionata al periodo effettivo di detenzione dell'autoveicolo**, così come per le franchigie chilometriche.

Durante il periodo di noleggio il Fornitore dovrà verificare con cadenza trimestrale la percorrenza media chilometrica di ciascun veicolo e, qualora si preveda una percorrenza effettiva nei 60 mesi superiore o inferiore al 20% di quella contrattuale presunta di cui al precedente articolo 7, dovrà sottoporre al Consorzio, per iscritto, adeguate proposte di aumento o riduzione del canone. La modifica del canone avverrà previa accettazione scritta da parte del Consorzio.

Art. 30. - PENALI PER INOSSERVANZA DI TERMINI TEMPORALI

In caso di mancato rispetto degli obblighi contrattuali assunti, riferiti ai **termini di tempo massimo** assegnati al Fornitore nel presente Capitolato, potranno essere applicate le seguenti penali:

- a) per l'inosservanza del termine giornaliero di consegna dei n. 70 veicoli nuovi richiesti, valevole anche in caso di consegna di veicolo temporaneamente sostitutivo a titolo di pre-assegnazione, potrà essere applicata una penale di € 50,00 (euro cinquanta) per ogni giorno consecutivo di ritardo nella consegna di ciascun veicolo;
- b) per l'inosservanza del termine giornaliero per rendere disponibile e conforme alle richieste, mediante intervento di adeguamento, l'autoveicolo nuovo rifiutato dal Consorzio alla consegna, potrà essere applicata una penale di € 50,00 (euro cinquanta) per ogni giorno consecutivo di ritardo;

- c) per l'inosservanza del termine giornaliero per la comunicazione dell'elenco dei Centri di servizio, che dovrà avvenire entro la data dell'ultima consegna dei n. 70 veicoli oggetto del contratto, potrà essere applicata una penale di € 100,00 (euro cento) per ogni giorno consecutivo di ritardo;
- d) in caso di tardiva o mancata comunicazione di variazione dell'elenco dei Centri di servizio, che dovrà avvenire entro il giorno lavorativo successivo alla variazione, potrà essere applicata una penale di € 300,00 (euro trecento) per ogni disservizio provocato;
- e) per l'inosservanza del termine giornaliero per l'attivazione del **sistema informativo di monitoraggio del servizio** e per l'attivazione del **Call-center (Numero verde)**, potrà essere applicata una penale di € **100,00 (euro cento) per ogni giorno** consecutivo di ritardo;
- f) per l'inosservanza del termine orario previsto per i controlli periodici e gli interventi di manutenzione ordinaria, potrà essere applicata una penale di € 50,00 (euro cinquanta) per ogni ora lavorativa di ritardo;
- g) per l'inosservanza del termine orario previsto per gli interventi di manutenzione straordinaria, potrà essere applicata una penale di € 50,00 (euro cinquanta) per ogni ora lavorativa di ritardo;
- h) per inosservanza del termine orario previsto per gli interventi di soccorso stradale, potrà essere applicata una penale di € 100,00 (euro cento) per ogni ora di ritardo, oltre al rimborso delle spese eventualmente sostenute dal Consorzio;
- i) per l'inosservanza del termine orario di sostituzione temporanea degli autoveicoli per uno qualsiasi dei motivi previsti dal presente Capitolato, potrà essere applicata una penale di € 50,00 (euro cinquanta) per ogni ora lavorativa di ritardo;
- j) per l'inosservanza del termine giornaliero di sostituzione definitiva degli autoveicoli per uno qualsiasi dei motivi previsti dal presente Capitolato, potrà essere applicata una penale di € 50,00 (euro cinquanta) per ogni giorno consecutivo di ritardo nella consegna di ciascun veicolo sostitutivo;
- k) per l'inosservanza del termine giornaliero per il ritiro dei veicoli restituiti, potrà essere applicata una penale di € 100,00 (euro cento) per ogni giorno consecutivo di ritardo;
- per l'inosservanza del termine giornaliero per il rimborso dovuto per percorrenze inferiori a quelle contrattuali, potrà essere applicata una penale di € 50,00 (euro cinquanta) per ogni giorno consecutivo di ritardo.

L'applicazione o meno delle suddette penali è una **facoltà insindacabile del Consorzio**, esercitata dal Responsabile del Procedimento su proposta del Direttore dell'esecuzione del

contratto.

Il Consorzio procederà all'applicazione delle penali previa **contestazione scritta al Fornitore**, che verrà inoltrata **entro 10 giorni** consecutivi dalla data del riscontro dell'inadempimento.

Il Fornitore potrà comunicare le proprie **giustificazioni** entro il termine massimo di **10 giorni** consecutivi dal ricevimento della contestazione.

In caso di mancato riscontro o qualora le giustificazioni non vengano accolte, le penali saranno applicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento e fino a che il Fornitore non abbia provveduto a sanare la situazione.

Le penali saranno **trattenute sull'ammontare delle fatture** ammesse al pagamento e, in mancanza di queste, sulla **garanzia definitiva** costituita dal Fornitore, con l'obbligo per quest'ultimo di **reintegrare la garanzia entro 15 giorni** consecutivi dalla richiesta del Consorzio, pena l'eventuale risoluzione del contratto. L'applicazione delle penali determinerà una conseguente diminuzione dell'importo contrattuale.

In un anno solare compreso nel periodo di vigenza contrattuale, le penali **non potranno eccedere il 10% (dieci per cento)** dell'importo contrattuale annuo, pena la possibile risoluzione del contratto per colpa del Fornitore.

Art. 31. - BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D'AUTORE

Il Fornitore si assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, manlevando il Consorzio, per quanto di propria competenza, dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione a diritti di privativa.

Qualora venisse promossa nei confronti del Consorzio un'azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sui prodotti acquistati, il Fornitore assumerà a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio.

Art. 32. - TUTELA DELLA RISERVATEZZA

Il Fornitore si impegna a rispettare e fare rispettare al proprio personale l'obbligo di riservatezza e a non diffondere, asportare, utilizzare per motivi propri, al di fuori delle specifiche indicazioni del Consorzio, in alcun modo le informazioni, i dati e le notizie di cui è venuto a conoscenza nello svolgimento delle prestazioni contrattuali.

Il Fornitore manleva il Consorzio da qualsiasi responsabilità dovesse derivare dal trattamento dei dati dipendente da fatto proprio, del proprio personale o dei collaboratori che utilizzerà.

In materia di contestazioni e riserve si rimanda a quanto previsto dal contratto.				